

**REGOLAMENTO
RELATIVO
ALLA VIDEOSORVEGLIANZA ED ALLA
VIDEOREGISTRAZIONE
DEGLI AMBITI PORTUALI
DI COMPETENZA
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE
E DELLE SUE SEDI**



INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Finalità e sistemi di sorveglianza	5
Art. 4 - Diretta visione delle immagini	6
Art. 5 - Trattamento dei dati personali	6
CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	7
Art. 6 - Titolare	7
Art. 6 bis - Contitolarità	7
Art. 7 - Responsabile	8
Art. 8 - Funzioni del Responsabile del trattamento:	8
Art. 9 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	9
Art. 10 - Persone autorizzate ad accedere alle control room	9
Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave	10
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	10
Art. 13 - Modalità da adottare per i dati videoripresi	11
Art. 14 - Obblighi degli operatori	12
Art. 15 - Informazioni rese al momento della raccolta	12
Art. 16 - Diritti dell'interessato	13
Art. 17 - Sicurezza dei dati	14
Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati	14
Art. 19 - Comunicazione	14
CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE	14
Art. 20 - Tutela	14
Art. 21 - Modifiche regolamentari	15
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 22- Tutela dei dati personali	15
Art. 23 - Pubblicità del regolamento	15
Art. 24 - Rinvio dinamico	15

Art. 25 – Entrata in vigore 15



CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione attivati negli ambiti portuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (nel prosieguo, anche solo l' "Autorità" o l' "Adsp") ossia, precisamente, nelle aree demaniali comuni cui si accede tramite i varchi portuali dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure - ed attivabili, previo esperimento di quanto previsto dal citato art. 4 della L. 400/1970, nelle sue sedi.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto:
 - dalla Legge n. 300/1970 e s.m.i. ed in particolare dagli artt. 4 e 38;
 - Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - dal D.Lgs. n. 192/2003 e s.m.i. ed in particolare l'art. 171;
 - dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
 - dalla Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - dal *Provvedimento in materia di videosorveglianza* emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
 - dal Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - dalla Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - dalle Linee Guida 3/2019, adottate il 20 gennaio 2020 dall'*European Data Protection Board*;

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**impianto di videosorveglianza e videoregistrazione**", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini;
 - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,

- il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso gli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
 - d) per **“Titolare”**, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **“Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti con il sistema di videosorveglianza”**, la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali trattati con il sistema di videosorveglianza;
 - f) per **“Incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per **“Interessato”**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali. In relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, gli interessati (i) quanto agli ambiti portuali, sono prevalentemente i soggetti che direttamente accedono ai varchi portuali e transitano nell'area ripresa e quelli di pertinenza dei dati ricavabili dai mezzi di trasporto utilizzati per l'accesso e (ii) quanto alle sedi, i soggetti che vi accedono, transitano e stazionano;
 - h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Le finalità dei suddetti impianti sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Adsp, in particolare dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., nonché alla Legge n. 300/1970.
2. La videosorveglianza e la videoregistrazione effettuano un'attività di vigilanza su persone e beni, supplendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
3. L'attività è effettuata:
 - quanto agli ambiti portuali, ai fini della sicurezza e della tutela del patrimonio;
 - quanto alle sedi, ai fini della tutela del patrimonio materiale, ivi compreso quello documentale, e immateriale dell'Ente e dei beni custoditi nelle sedi dell'Ente;

4. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione negli ambiti portuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e nelle sue sedi si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il presente regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
5. Quanto alla videosorveglianza degli ambiti portuali di competenza dell'Autorità, potranno essere installati - previo l'espletamento delle opportune verifiche e l'ottenimento, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni da parte del Garante o di altro soggetto, sistemi fissi e/o mobili, sistemi integrati, sistemi intelligenti, sistemi per il riconoscimento delle targhe dei veicoli e sistemi per rilevare violazioni ai regolamenti adottati dall'Adsp e/o a leggi regionali e statali.
6. Il sistema di videosorveglianza dell'Adsp - previo l'espletamento delle opportune verifiche e l'ottenimento, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni da parte del Garante o di altro soggetto - potrà essere integrato mediante collegamento a sistemi di terzi.
7. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
8. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente e, quanto a quelle nelle sedi dell'Ente, nel rispetto di quanto indicato da autorizzazioni rilasciate dall'Ispettorato del Lavoro ovvero di quanto previsto in apposito verbale di accordo sindacale, come da art. 4 della L. 400/1970.

Art. 4 - Diretta visione delle immagini

1. La diretta visualizzazione, in tempo reale o successivamente, delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza, è profilata a seconda del tipo di utilizzatore.
2. Il responsabile/incaricato si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità dell'impianto.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato con l'attivazione degli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione.
2. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano (i) i soggetti ed i mezzi di trasporto

che transiteranno nelle aree portuali e (ii) i soggetti che accederanno e frequenteranno le sedi dell'ente.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
4. Quanto ai dipendenti di ADSP, le apparecchiature e l'impianto non potranno costituire strumento di controllo della prestazione dei lavoratori; i dati potranno essere utilizzati a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro limitatamente a quanto specificato in apposita informativa.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 - Titolare

1. L'Adsp è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza e di videoregistrazione di cui al presente regolamento. A tal fine l'Adsp è rappresentata dal Presidente, cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Presidente, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) nomina eventuali responsabili esterni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 ed il Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, impartendo loro istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità, nonché gli incaricati;
 - c) stipula protocolli d'intesa con altre pubbliche amministrazioni aventi a riguardo il trattamento di dati mediante i sistemi di videosorveglianza e videoregistrazione;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
 - f) adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti di legge.

Art. 6 bis - Contitolarità

1. Il Titolare del Trattamento, oltre a quanto stabilito all'art. 6, può stipulare, ricorrendone i presupposti, accordi ex art. 26 del Regolamento UE 679/2016 con

soggetti pubblici o privati, al fine di consentire la gestione congiunta ed integrata di particolari componenti del sistema di videosorveglianza e videoregistrazione.

2. In tali accordi, della cui stipulazione sarà data adeguata pubblicità come previsto dall'art. 26, secondo comma, del citato Regolamento, dovranno essere disciplinate le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in tema di tutela dei dati personali, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati, e le rispettive funzioni ed i rapporti e limiti reciproci.

Art. 7 - Responsabile

1. Il Titolare del trattamento, con suo specifico provvedimento, individua il Responsabile del Trattamento dei dati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione degli ambiti portuali di competenza dell'Adsp e delle sedi dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e).
2. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto da parte del Titolare, in sede di designazione.
5. Il Responsabile, in particolare:
 - impartisce prescrizioni riguardo l'accesso ai locali e postazioni destinati alla funzione di centrali di controllo e si assicura che tali prescrizioni vengano comprese ed osservate;
 - nel caso in cui sia necessario conservare immagini su dispositivi mobili, si assicura che questi siano custoditi in armadi chiusi a chiave;
 - si accerta che le credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza siano custodite con consapevolezza ed attenzione.

Art. 8 - Funzioni del Responsabile del trattamento:

Il Responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza;
- può individuare, in vece del Titolare, gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade le richieste di accesso ed i reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- interagisce con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- comunica al Titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;

- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa, senza ingiustificato ritardo, il Titolare nel caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, affinché possano essere prese le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica immediatamente al Titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali, affinché detta violazione, secondo le procedure interne, venga posta a conoscenza dell'Autorità competente nel rispetto dei termini di legge.

Art. 9 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Titolare o il Responsabile designano e nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e videoregistrazione. Verranno, comunque, incaricati tutti gli operatori che, in via principale o residuale, effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli Incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul presente regolamento e sulle disposizioni della normativa di riferimento.
4. Nell'ambito degli Incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle *password* e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 10 - Persone autorizzate ad accedere alle control room

1. L'accesso alla sala di controllo/centrale operativa e la possibilità di visionare, in tempo reale, i monitor collegati all'impianto attivo presso le sedi dell'ente è consentito solamente ai Responsabili nominati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, al Responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento e agli Incaricati.
2. Come misura precauzionale, l'accesso ai locali tecnici dove sono presenti i dispositivi di memorizzazione, così come tutti i locali tecnici presso i quali è possibile accedere direttamente o indirettamente ai dispositivi di memorizzazione, sono sottoposti essi stessi a videosorveglianza con la finalità di controllo accessi e a garanzia dell'integrità del sistema.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelle di cui al comma 1 devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
4. Possono essere autorizzati all'accesso solo Incaricati di mansioni rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
5. Il Responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone

autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Il Responsabile del Trattamento vigila sul puntuale rispetto, da parte degli incaricati, delle istruzioni loro impartite e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Responsabile di cui all'art. 7 del Presente Regolamento, agli Incaricati, nonché, per le attività agli stessi demandate, ai Responsabili di cui all'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.
2. Detti soggetti, per l'accesso al sistema, saranno dotati di specifiche credenziali e potranno accedere mediante sistemi "criptati", con utilizzo di userid e password.
3. È effettuata la registrazione dei log di accesso relativi alle attività degli utenti abilitati. I "log" di accesso saranno conservati per la durata di anni uno.
4. Gli incaricati potranno autonomamente variare la propria password alla scadenza o quando lo ritengano opportuno.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 - 22 "*Regole ulteriori per i soggetti pubblici*";
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza e videoregistrazione installate negli ambiti portuali di competenza dell'Adsp e presso le sue sedi.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero. Inoltre le telecamere possono essere dotate di brandeggio (in verticale

e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il Responsabile del trattamento dei dati personali si obbliga a dare precise informazioni atte a specificare che non devono essere effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo e rese disponibili presso sale di controllo o altre postazioni idonee ed opportunamente definite. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico, quest'ultimo disponibile solo a personale appositamente individuato.

4. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e videoregistrazione è limitata al massimo a giorni 7 (sette), fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
5. I sistemi utilizzati sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra registrazione, con modalità comunque tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 13 - Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I *monitor* degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. Saranno predisposte delle *control room* in cui le persone autorizzate potranno accedere in maniera protetta. Nel caso in cui le immagini siano visualizzate al di fuori delle *control room*, da persone identificate ed incaricate, queste saranno rese edotte, anche per iscritto, delle modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli Incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Titolare del trattamento e a contitolari;
 - al Responsabile ex art. 7 del presente regolamento, ai Responsabili ex art. 28 del GDPR ed agli Incaricati dello specifico trattamento;

citati articoli, sia in relazione alle riprese e registrazioni effettuate con riguardo agli ambiti portuali sia a quelle relative alle sedi dell'Ente.

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
2. L'interessato, inoltre, può:
 - chiedere al titolare l'accesso alle immagini;
 - opporsi al trattamento;
 - chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione in caso di utilizzo illecito.
3. Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
4. Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all'art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo).
4. Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del titolare.
5. L'interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo o allegando alla richiesta idoneo documento di riconoscimento.
6. L'istanza dovrà indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui sarebbe avvenuta la ripresa. Nel caso in cui tali indicazioni manchino o siano insufficienti a premettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
7. La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
8. Decorsi i termini di conservazione di cui al presente Regolamento, sarà comunque impossibile soddisfare la richiesta di accesso.
9. Per ciascuna richiesta può essere imputato all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
10. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
11. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

12. Le istanze di cui al presente articolo dovranno essere trasmesse al Titolare o al responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento mediante PEC o posta elettronica ordinaria e dovranno contenere l'indicazione della zona, della data e dell'orario in cui si presume che le immagini siano state raccolte.
13. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 12.
2. La control room sarà allestita in modo da evitare la possibilità di prendere visione delle immagini dai monitor di controllo. Saranno adottate tutte le misure idonee ad evitare l'accesso a personale non autorizzato e a rendere indisponibili le immagini qualora la contro room non fosse presidiata.
3. Le immagini contenute nei dispositivi di storage sono debitamente criptate.

Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

Art. 19 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Adsp a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento nei limiti di legge.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici, anche per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 20 - Tutela



1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

Art. 21 - Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22- Tutela dei dati personali

L'Adsp garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 23 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Adsp, unitamente all'informativa prevista dall'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 24 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua approvazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO SAN GIORGIO

ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e 4, comma 3, L. n. 300/1970

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("Regolamento"), vista l'autorizzazione pervenuta dall'Ispettorato del Lavoro di Genova in data 8.03.2023 (ns. rif. prot. n. 9780 in pari data) ed il vigente Regolamento interno in materia, si informa che, presso la sede di Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia, 2, ove l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale svolge la propria attività, è installato un sistema di videosorveglianza (di seguito, rispettivamente, "Sede" e "Impianto").

a) **Titolare del trattamento**

Titolare del Trattamento è l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con sede legale in Via della Mercanzia n. 2 Genova (GE), pec: segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com (di seguito, "l'Amministrazione" o "Titolare").

b) **Responsabile del trattamento effettuato attraverso l'impianto di videosorveglianza**

L'Autorità ha nominato il Responsabile del trattamento effettuato attraverso l'impianto di videosorveglianza, contattabile all'indirizzo responsabiletrattamento.vds@portsofgenoa.com ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito postale: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Responsabile della Protezione dei Dati, Via della Mercanzia n. 2, Genova oppure all'indirizzo pec del Titolare.

c) **Responsabile della protezione dei dati**

L'Autorità ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, contattabile all'indirizzo responsabileprotezionedati@portsofgenoa.com ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito postale: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Responsabile della Protezione dei Dati, Via della Mercanzia n. 2, Genova oppure all'indirizzo pec del Titolare.

d) **Categorie di dati trattati**

Per le finalità descritte al successivo punto, il Titolare tratta i dati personali, costituiti dalle

immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza e videoregistrazione.

e) **Finalità del Trattamento**

Il predetto Impianto è installato per garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio materiale, ivi compreso quello documentale, e immateriale dell'Ente e dei beni custoditi nella Sede ed al fine di adottare misure idonee a prevenire, impedire o comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture e nelle aree di propria pertinenza.

f) **Base giuridica del trattamento**

L'attività di videosorveglianza e videoregistrazione è basata sul perseguimento del legittimo interesse dell'Autorità a svolgere il trattamento per le finalità sopra indicate (GDPR art. 6, par. 1 lett f), in relazione all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e al D.Lgs. n. 81/2008), ed è necessaria per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri (art. 5, comma 1, lett. e GDPR, in relazione alla Legge n. 84/1994).

Si precisa che il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente strumentale all'accesso ai locali dell'Ente. In mancanza, il Titolare si troverà nell'impossibilità di fare accedere l'interessato ai locali stessi. In relazione a quanto previsto dal Provvedimento dell'Autorità Garante in tema di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, per il perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio aziendale non è necessario il consenso dei soggetti interessati.

g) **Conservazione dei dati**

L'Impianto è in funzione 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Le immagini verranno conservate per 7 (sette) giorni dalla rilevazione, fatta salva l'esigenza di ulteriore conservazione, nei limiti di legge, in ipotesi eccezionali o, comunque, per assolvere a richieste avanzate dall'Autorità Giudiziaria o Enti equivalenti.

h) **Comunicazione dei dati**

I dati raccolti per il tramite del sistema non saranno diffusi.

I dati potranno essere comunicati a terzi contrattualmente legati al Titolare ed esclusivamente per il raggiungimento delle finalità espresse o al fine di ottemperare ad obblighi contrattuali o di legge, appartenenti alle seguenti categorie: soggetti esterni incaricati alla gestione/ manutenzione/ amministrazione dell'impianto di videosorveglianza, soggetti affidatari del servizio di portineria e di quello di sorveglianza, soggetti affidatari del servizio di vigilanza, eventuali professionisti che supportano l'ente con attività consulenziale/ di assistenza.

Inoltre, le immagini possono essere fornite a forze di polizia e/o autorità giudiziaria, in caso di richiesta.

i) **Trasferimento dei dati**

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

j) **Diritti degli interessati**

L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei propri dati o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile del trattamento effettuato attraverso l'impianto di videosorveglianza.

Ove si ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo, si ha diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

k) **Aggiornamenti della presente informativa**

Il Titolare dei dati potrebbe avere necessità di aggiornare la presente informativa e pertanto invita gli interessati a verificare l'ultima versione pubblicata.

*** **

Ai sensi dell'Art. 4, comma 3, L. n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori") e dell'Autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro del 8/3/2023 (ns. rif. prot. n. 9780 in pari data), si comunicano, altresì, le seguenti informazioni.

Le telecamere sono posizionate come da allegata piantina (**all. 1**).

L'impianto è attivo per 24 su 24 e 7 giorni su 7.

Le telecamere sono collegate a due postazioni monitor presidiate da personale, formalmente incaricato, della Società incaricata del servizio di portierato e vigilanza.

Tale personale potrà visionare le immagini solo in presa diretta.

Le telecamere ed i flussi video sono gestiti da un server remoto, collegato alla intranet aziendale, ubicato in un locale tecnico chiuso e ad accesso controllato.

Telecamere e server di gestione dei flussi video (NVR) comunicano con il server centrale deputato alla gestione delle autenticazioni e all'autorizzazione all'accesso al sistema.

Il sistema di videosorveglianza, che non consente la captazione audio, conserva le registrazioni dei filmati fino ad un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali i filmati vengono automaticamente cancellati.

Il server registra i flussi video delle telecamere su suoi dischi fissi in formato criptato. Solo persone debitamente incaricate ed autorizzate possono accedere alle registrazioni: il sistema memorizza gli accessi in appositi log e le azioni compiute dagli utenti (visualizzazione delle telecamere, accesso alle registrazioni).

Solo gli amministratori del sistema hanno accesso ai log.

Il Responsabile del Trattamento debitamente nominato ai sensi del vigente Regolamento interno per la videosorveglianza ed i soggetti specificatamente incaricati ovvero nominati ex art. 28 del GDPR potranno accedere e visionare le immagini sia in diretta sia registrate, solo:

- in occasione della manutenzione dell'impianto;
- per il riscontro ad una istanza di accesso degli interessati;
- per assistere la competente autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria;
- in caso di segnalazione di rischi per la sicurezza e la tutela del patrimonio materiale, ivi compreso quello documentale, e immateriale dell'Ente e dei beni custoditi nelle sedi dell'Ente e comunque per ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture e nelle aree di propria pertinenza.

Nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), così come richiamato dall'art. 114 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), le informazioni raccolte sono utilizzabili ai fini connessi al rapporto di lavoro.

La presente informativa viene pubblicata, unitamente agli altri atti di riferimento, nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e sull'intranet aziendale, nonché affissa nella bacheca di Palazzo San Giorgio.

**INFORMATIVA ESTESA
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA E
VIDEOREGISTRAZIONE
DEGLI AMBITI PORTUALI
DI COMPETENZA
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
LIGURE OCCIDENTALE**



INDICE

Fonti normative.....	3
1. Oggetto.....	3
2. Informativa semplificata ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento videosorveglianza 3	
3. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati	3
4. Responsabile del Trattamento	3
5. Finalità del trattamento.....	4
6. Base giuridica del trattamento.....	4
7. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali.....	4
8. Tipologie di dati personali trattati	4
9. Trasferimento dei dati a un paese terzo	4
10. Durata della conservazione delle immagini.....	4
11. Diritti dell’interessato	5
12. Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione	6
13. Aggiornamento	6



Fonti normative

- Art. 13 Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio 679/2016 (“GDPR”);
- D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- Art. 3.1 Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;
- Legge n° 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), art. 4 comma 1;
- Linee Guida 3/2019, adottate il 29 gennaio 2020 dall’*European Data Protection Board*
- Regolamento adottato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

1. Oggetto

La presente informativa, che integra il contenuto dell’informativa semplificata, viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR e dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010 (Provvedimento videosorveglianza) ai fini di informare che, ai varchi di accesso delle aree portuali di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e nelle aree medesime, sono in funzione impianti di videosorveglianza, nel rispetto delle suddette disposizioni e nel rispetto dei diritti degli interessati.

2. Informativa semplificata ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento videosorveglianza

L’accesso alle zone videosorvegliate è segnalato con appositi cartelli, conformemente all’art. 3.1 del Provvedimento videosorveglianza, chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, ove sono anche richiamate le finalità perseguite. Tali cartelli sono collocati ai varchi portuali prima del raggio di azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze ed informano gli interessati del fatto che stanno per accedere ad una zona soggetta a videosorveglianza.

3. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di seguito indicata anche come “Autorità” o “Titolare” con sede in Genova, Via della Mercanzia 2, contattabile al seguente indirizzo pec:

segreteria generale@pec.porto.genova.it.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD - Data Protection Officer, DPO) che è contattabile all’indirizzo:

responsabileprotezionedati@portsofgenoa.com.

4. Responsabile del Trattamento

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile del Trattamento dei dati personali per il sistema di videosorveglianza, che è contattabile all’indirizzo:

Responsabiletrattamento.vds@portsofgenoa.com.

5. Finalità del trattamento

Gli impianti di videosorveglianza sono stati installati con le seguenti finalità:

- a. sicurezza;
- b. tutela del patrimonio.

6. Base giuridica del trattamento

L'attività di videosorveglianza svolta dall'Autorità è lecita poiché volta all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità medesima è investita (art. 6, par. 1 lett. e) GDPR), tra i quali devono essere ricomprese le finalità indicate nel punto 5 della presente informativa.

7. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I destinatari (vale a dire la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali) dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza sono:

- i soggetti nominati Responsabili ex art. 28 del GDPR e quelli autorizzati, espressamente designati e autorizzati ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare in tempo da remoto le immagini, a cui sono state fornite istruzioni specifiche. I soggetti Responsabili ex art. 28 GDPR e gli autorizzati possono avere livelli differenziati di accesso, a seconda delle specifiche mansioni;

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati a terzi, se non in adempimento a obblighi di legge.

È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici, anche per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

8. Tipologie di dati personali trattati

Gli impianti di videosorveglianza registrano il materiale visivo su appositi supporti di memorizzazione e possono avere ad oggetto sia i dati personali comuni che altre categorie di dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR.

9. Trasferimento dei dati a un paese terzo

I dati non verranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo per obbligo di legge.

10. Durata della conservazione delle immagini

Le immagini registrate sono conservate e accessibili, nel pieno rispetto di quanto disposto dal Provvedimento videosorveglianza, per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini di Polizia giudiziaria o richieste dall'Autorità giudiziaria o per gli ulteriori periodi necessari al soddisfacimento delle finalità per le quali le immagini vengono

raccolte nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza portuale.

I sistemi sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Le informazioni memorizzate su supporto che non consenta il riutilizzo o la sovra-registrazione sono distrutti entro il termine massimo previsto dalla specifica finalità di videosorveglianza perseguita.

11. Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

L'interessato, inoltre, può:

- chiedere al titolare l'accesso alle immagini;
- opporsi al trattamento;
- chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione in caso di utilizzo illecito.

Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all'art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo).

Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del titolare.

L'interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo o allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento.

L'istanza dovrà indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui sarebbe avvenuta la ripresa. Nel caso in cui tali indicazioni manchino o siano insufficienti a premettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi (ove possibile procedere in tal senso) renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

Decorsi i termini di conservazione dei dati, sarà comunque impossibile soddisfare la richiesta di accesso.

Per ciascuna richiesta può essere imputato all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo dovranno essere trasmesse al Titolare o al Responsabile del Trattamento mediante PEC (segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com) o posta elettronica ordinaria (segreteria.generale@portsofgenoa.com) - responsabiletrattamento.vds@portsofgenoa.com) e dovranno contenere l'indicazione della zona, della data e dell'orario in cui si presume che le immagini siano state raccolte.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

12. Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

I dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

13. Aggiornamento

La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni, anche in considerazione delle modifiche normative o dei provvedimenti del Garante Privacy.